*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143° — Numero 87**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 13 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.**

***NUMERI DI C/C POSTALE*** **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
**16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale***

# SOMMARIO

**LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI**

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

DECRETO 12 novembre 2001, n. **490.**

**Regolamento in materia di premio per il fermo definitivo dell'attività di pesca** . . . . . . . . . . Pag. 4

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 4 marzo 2002.

**Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campione** . . . . . . . . Pag. 5

**Ministero della salute**

DECRETO 2 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Ionescu Mariana Crina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere** . . . . . . . . Pag. 6

DECRETO 2 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Gresoiu Aurelia Neluta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere** . . . . . . . . Pag. 6

DECRETO 2 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Costache Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere** . . . . . . . . Pag. 7

DECRETO 6 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Sogarescu Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7

DECRETO 6 marzo 2002.

**Riconoscimento al sig. Pelin Andy Mihaita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 8

DECRETO 6 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Comanescu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9

DECRETO 8 marzo 2002.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Delverde», in comune di Fara San Martino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9

DECRETO 8 marzo 2002.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Monte Rosa», in comune di Graglia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10

DECRETO 14 marzo 2002.

**Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Fonte Tavina», in comune di Salò** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11

DECRETO 14 marzo 2002.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Naturèll», in comune di Rionero in Vulture, al fine dell'imbottigliamento e della vendita** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11

DECRETO 14 marzo 2002.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «San Luca», in comune di Guarcino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.** Pag. 12

DECRETO 19 marzo 2002.

**Attuazione della direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie.** Pag. 12

DECRETO 28 marzo 2002.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992, ed aggiornamento degli elenchi delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 4 dicembre 1996** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

DECRETO 29 marzo 2002.

**Recepimento della direttiva n. 2001/57/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione** Pag. 14

ORDINANZA 12 aprile 2002.

**Sospensione dell'immissione sul mercato e dell'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose e contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

DECRETO 11 marzo 2002.

**Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione quale rappresentante della CISL di Asti** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19

DECRETO 15 marzo 2002.

**Scioglimento della società cooperativa «Anzola dell'Emilia a r.l.», in Anzola dell'Emilia** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19

DECRETO 15 marzo 2002.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Dante Farina a r.l.», in Crevalcore** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20

DECRETO 18 marzo 2002.

**Ricostituzione della Commissione speciale esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.** Pag. 20

DECRETO 18 marzo 2002.

**Ricostituzione della Commissione speciale artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona** . . . . . . . . . . Pag. 21

DECRETO 18 marzo 2002.

**Ricostituzione della Commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S.** Pag. 22

DECRETO 19 marzo 2002.

**Rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. di Brescia, e costituzione delle commissioni speciali** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22

**Ministero delle comunicazioni**

DECRETO 29 gennaio 2002.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi della moneta unica europea - valore € 0,41 ciascuno** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24

DECRETO 4 febbraio 2002.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di sei francobolli appartenenti alla serie ordinaria «Alti valori» nei rispettivi valori di € 1,00 - € 1,24 - € 1,55 - € 2,17 - € 2,58 - € 3,62** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25

DECRETO 7 febbraio 2002.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «L'ambiente e la natura» dedicato all'«Anno internazionale delle Montagne», valore € 0,41** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

**Utilizzo fondi legge n. 488/1992 per integrare le disponibilità del patto territoriale di Vibo Valentia.** (Deliberazione n. 122/2001) . . . . . . . . . . Pag. 27

**Università per stranieri di Perugia**

DECRETO RETTORALE 11 marzo 2002.

**Modificazioni allo statuto**. . . . . . . . . . . Pag. 28

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri: Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Porlamar (Venezuela), e istituzione di un vice consolato onorario**. . . . . . . . . . . Pag. 29

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali:** Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 gennaio 2002, recante «Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione "Fon.te - Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), in Roma"». . . . . . . . . . . Pag. 29

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:** Comunicazione della fusione per incorporazione delle imprese Zürich Kautions und Kreditversicherungs Aktiengesellschaft e Agrippina Versicherungs Aktiengesellschaft nell'impresa Zürich Agrippina Versicherung Aktiengesellschaft (già Zürich Versicherungs AG), ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dell'art. 3.1.6 del protocollo d'intesa tra Autorità di vigilanza degli Stati membri della Comunità europea per l'applicazione delle terze direttive . . . . . . . . . Pag. 29

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.».** (Regolamento pubblicato nel supplemento ordinario n. 269/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001) . . . . . . . . . . Pag. 30

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77/L

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**

DECRETO 2 aprile 2002, n. **60.**

**Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.**

**02G0089**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 1º marzo 2002.

**Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia.** (Deliberazione n. 4/02/CIR).

**02A03494**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

**Ministero dell'economia e delle finanze**

CIRCOLARE 21 marzo 2002, n. **14.**

**Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2001.**

CIRCOLARE 25 marzo 2002, n. **15.**

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002.**

CIRCOLARE 25 marzo 2002, n. **16.**

**Previsioni di bilancio per l'anno 2003 e per il triennio 2003-2005 - Budget per l'anno 2003.**

**02A04013 - 02A03713 - 02A03714**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2001, n. **490.**

**Regolamento in materia di premio per il fermo definitivo dell'attività di pesca.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 30 dicembre 1999 che stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni del regolamento (CE) n. 2468/98 continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 gennaio 1998, n. 36, regolamento recante nuove norme per l'attuazione della misura arresto definitivo dell'attività di pesca prevista dallo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP) 1994/1999;

Visto il punto 6 della circolare esplicativa del Ministro per le politiche agricole 11 giugno 1998, n. 601229, che disciplina la fase transitoria per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 36/1998;

Ritenuto necessario, per perseguire gli obiettivi di semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, dare continuità all'azione di omogeneizzazione delle norme nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari in materia di fermo definitivo;

Considerato che la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca e la conseguente realizzazione del ritiro definitivo della nave al fine di ottenere l'erogazione del premio costituisce preminente interesse del proprietario, mentre quello dell'Amministrazione è rappresentato dall'esigenza di dare speditezza alla realizzazione del programma di ritiri formulato secondo le disponibilità finanziarie messe a disposizione dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e dal CIPE;

Considerato che con la riconsegna della licenza di pesca, o dell'autorizzazione provvisoria, la nave non può più esercitare l'attività di pesca;

Ritenuto opportuno garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati dalla politica strutturale e segnatamente una corretta e tempestiva riduzione dello sforzo di pesca;

Ritenuto, altresì, opportuno evitare che per i ritiri di navi, avvenuti nel rispetto della normativa comunitaria, la mancata erogazione dei premi per inosservanza dei termini di ritiro e di presentazione della domanda di liquidazione possa determinare legittime richieste, da parte degli interessati, finalizzate al rilascio di nulla osta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, per il rientro in flotta di navi con le stesse caratteristiche di quelle ritirate;

Ritenuto necessario emanare nuove norme di applicazione dei regolamenti comunitari sopracitati in materia di arresto definitivo dell'attività di pesca allo scopo di perseguire obiettivi di maggiore semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa e rendere la stessa più aderente alla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che nella seduta dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 120/2001 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;

Considerato che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770 del 10 luglio 2001 ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento relative allo SFOP 1994/1999 all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea al 20 novembre 2001;

Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le disposizioni contenute nello schema di regolamento sottoposto al parere del Consiglio di Stato al termine di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento fissato al 20 novembre 2001 con la predetta circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770/2001;

Vista la comunicazione n. 2470 del 31 ottobre 2001 al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota del 5 novembre 2001;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I termini per il ritiro della nave e la richiesta di liquidazione del premio indicati dalle disposizioni in materia di arresto definitivo sono ordinatori. In ipotesi di inosservanza dei termini rimane a carico dell'interessato il rischio connesso alla indisponibilità finanziaria conseguente alla liquidazione dei premi di arresto definitivo relativa a pratiche i cui procedimenti si siano conclusi o si siano comunque svolti nel rispetto dei termini.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2001

*Il Ministro:* ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2002*
*Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive*
*Registro n.1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 62;*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— Il Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 è pubblicato in G.U.C.E. L 312/19 del 20 novembre 1998.

— Il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 30 dicembre 1999 è pubblicato in G.U.C.E. L 337/12 del 30 dicembre 1999.

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 gennaio 1998, n. 36, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998.

— La circolare del Ministero per le politiche agricole 11 giugno 1998, n. 601229 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

**02G0087**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 marzo 2002.

**Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campione.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 marzo 2001 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui il predetto importo è stato fissato in lire 178.400;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 2000 è risultato pari al 2,6%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di lire 178.400 (pari a euro 92,14);

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 94,53.

Roma, 4 marzo 2002

*Il Ragioniere generale dello Stato*
MONORCHIO

*Il dirigente generale*
LO PIPARO

**02A03897**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Ionescu Mariana Crina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionescu Mariana Crina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Ionescu Mariana Crina, nata a Crangeni (Romania) il giorno 16 giugno 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ionescu Mariana Crina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alla condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A03772**

---

DECRETO 2 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Gresoiu Aurelia Neluta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gresoiu Aurelia Neluta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale di Buzau (Romania) dalla sig.ra Gresoiu Aurelia Neluta, nata a Merei (Romania) il giorno 11 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gresoiu Aurelia Neluta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alla condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A03773**

---

DECRETO 2 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Costache Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Costache Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale di Calarasi (Romania) dalla sig.ra Costache Nicoleta, nata a Calarasi (Romania) il giorno 11 febbraio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Costache Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alla condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A03771**

---

DECRETO 6 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Sogarescu Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sogarescu Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Sogarescu Alina nata a Constanta (Romania) il giorno 1° dicembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sogarescu Alina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alla condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A03775**

---

DECRETO 6 marzo 2002.

**Riconoscimento al sig. Pelin Andy Mihaita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Pelin Andy Mihaita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dal sig. Pelin Andy Mihaita, nato a Barlad (Romania) il giorno 4 agosto 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Pelin Andy Mihaita è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alla condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A03776**

DECRETO 6 marzo 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Comanescu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Comanescu Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Comanescu Gabriela, nata a Barlad (Romania) il giorno 31 dicembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Comanescu Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alla condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

02A03777

DECRETO 8 marzo 2002.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Delverde», in comune di Fara San Martino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 dicembre 1994 con la quale la società «Pietro Rotunno S.r.l.» con sede in Fara San Martino (Chieti), in virtù della titolarità del permesso di ricerca in località «Fossato» nel comune di Fara San Martino (Chieti) accordato dal presidente della giunta regionale della regione Abruzzo con decreto 7 novembre 1991, n. 1291, e della delibera propositiva della giunta regionale della regione Abruzzo, n. 5202/C del 18 ottobre 1994 concernente il rilascio della concessione mineraria alla società «Pietro Rotunno S.r.l.», ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Delverde» che sgorga dall'omonima sorgente, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 1º marzo 1995;

Acquisito il decreto definitivo del dirigente del Servizio attività estrattive e minerarie della regione Abruzzo n. 5/DI 3 del 28 gennaio 2002 con il quale viene rilasciata alla società «Pietro Rotunno S.r.l.» la concessione mineraria sita in località «Fossato» nel comune di Fara San Martino (Chieti) per la durata di anni dieci;

Acquisiti i certificati delle analisi chimiche effettuate secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 31 mag-

gio 2001 e verificata la costanza della composizione chimica dell'acqua minerale rispetto allo studio chimico allegato alla domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Delverde» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita in località «Fossato» nel comune di Fara San Martino (Chieti).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. È indicata nelle diete povere di sodio. Può favorire l'eliminazione di acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 8 marzo 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

**02A03865**

---

DECRETO 8 marzo 2002.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Monte Rosa», in comune di Graglia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 11 settembre 2000 con la quale la società Lauretana, con sede in Graglia (Biella), frazione Campiglie 56, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Monte Rosa» che sgorga dalla sorgente «Caruzza Polla 2» nell'ambito della concessione mineraria «Caruzza» sita nel comune di Graglia (Biella), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 30 gennaio 2001 e 26 febbraio 2002;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Monte Rosa» che sgorga dalla sorgente «Caruzza Polla 2» nell'ambito della concessione mineraria «Caruzza» sita nel comune di Graglia (Biella).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 8 marzo 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

**02A03864**

DECRETO 14 marzo 2002.

**Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Fonte Tavina», in comune di Salò.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 novembre 2001 con la quale la società «Tavina S.p.a.» con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Tavina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita in comune di Salò (Brescia), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3269-173 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Tavina»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 31 gennaio 2002;

Visto la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Tavina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita in comune di Salò (Brescia), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Può essere utilizzata nell'alimentazione dei neonati. Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 14 marzo 2002

*Il direttore generale:* OLEARI

**02A03866**

DECRETO 14 marzo 2002.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Naturèll», in comune di Rionero in Vulture, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 31 agosto 2001 con la quale la società «Traficante S.r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), contrada La Francesca, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Naturèll» che sgorga dall'omonima sorgente, identificata nella documentazione con la denominazione P3, nell'ambito della concessione mineraria «Gaudio» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 31 gennaio 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legisla-

tivo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Naturèll» che sgorga dall'omonima sorgente, identificata nella documentazione prodotta con la denominazione P3, nell'ambito della concessione mineraria «Gaudio» sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 14 marzo 2002

*Il direttore generale:* OLEARI

**02A03863**

---

DECRETO 14 marzo 2002.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «San Luca», in comune di Guarcino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 dicembre 2001 con la quale la Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore con sede in Roma, via Ardeatina n. 1221, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Luca» che sgorga della sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «San Luca» sita nel comune di Guarcino (Frosinone), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 31 gennaio 2002;

Visto la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «San Luca» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «San Luca» sita nel comune di Guarcino (Frosinone).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 14 marzo 2002

*Il direttore generale:* OLEARI

**02A03862**

---

DECRETO 19 marzo 2002.

**Attuazione della direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (T.S.E.);

Vista la direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie;

Tenuto conto che lo scrapie è un'encefalopatia spongiforme trasmissibile rientrante nella disciplina del citato Regolamento (CE) n. 999/2001 e che, in applicazione di detto regolamento, la Commissione europea ha adottato, nel corso del Comitato veterinario permanente del 4 e 5 dicembre 2001, una decisione, in via di pubblicazione, che modifica, per la parte d'interesse, gli allegati alla sopra citata direttiva 91/68/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, integrandovi le garanzie sanitarie relative allo scrapie;

Ritenuto di dare attuazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alla direttiva 2001/10/CE, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in considerazione del suo contenuto tecnico ed esecutivo, demandando, altresì, a successivi provvedimenti amministrativi, l'adeguamento degli allegati al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, in applicazione delle modifiche disposte in sede comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, le parole «elencate nell'allegato *B*, rubriche I e II» sono sostituite dalle parole «elencate nell'allegato *B*, rubrica I»;

*b)* all'art. 6, comma 1, è soppressa la lettera *b)*, riguardante i requisiti relativi allo scrapie;

*c)* all'art. 7, comma 1, le parole «nell'allegato *B*, rubriche II e III» sono sostituite dalle parole «nell'allegato *B*, rubrica III »

*d)* all'art. 8, comma 1, le parole «all'allegato B, rubriche II e III» sono sostituite dalle parole «all'allegato B, rubrica III»;

*e)* all'allegato *B*, relativo alle malattie soggette a denuncia obbligatoria, e soppressa la rubrica II.

2. Gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, sono modificati con decreto Direttore generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute, al fine di adeguarli a quanto disposto in sede comunitaria.

Art. 2.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto all'attuazione della direttiva 2001/10/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 242*

**02A04157**

---

DECRETO 28 marzo 2002.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992, ed aggiornamento degli elenchi delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 4 dicembre 1996.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992, riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, concernente gli elenchi delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Considerato che la Commissione delle sostanze narcotiche delle Nazioni Unite, nel corso della quarantaquattresima sessione, tenutasi a Vienna dal 20 al 29 marzo 2001, ha ritenuto di dover inserire l'acido gamma-idrossibutirrico (GHB) nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971;

Considerato che la ditta Wyeth Lederle S.p.a. ha comunicato alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute il cambio di denominazione della specialità

medicinale «Zaleplon-Wyeth Medica Ireland», già compresa nella tabella V delle sostanze stupefacenti e psicotrope, in «Zerene»;

Sentito l'Istituto superiore di sanità, che si è espresso con note n. 13010 BCL 12/21.03.01 dell'8 maggio 2001 e n. 18912 bcl 12 del 2 luglio 2001;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che si è espresso nella sedute del 5 luglio 2001 e del 27 settembre 2001;

Decreta:

1. Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, pubblicato nello *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992, sono aggiunte le seguenti sostanze:

TABELLA IV

Acido gamma-idrossibutirrico (GHB);

Gamma- butirrolattone (GBL).

Art. 2.

1. Dalle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 12 agosto 1992, sono eliminate le seguenti sostanze:

TABELLA I

Acido gamma-idrossibutirrico (GHB);

Gamma-butirrolattone (GBL).

Art. 3.

1 Alle tabelle di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, sono aggiunte le seguenti specialità medicinali:

TABELLA IV

Acido gamma-idrossibutirrico sale sodico - Alcover soluzione orale;

TABELLA V

Zaleplon - Zerene capsule.

Art. 4.

1. Dalle tabelle di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, sono eliminate le seguenti specialità medicinali:

TABELLA I

Acido gamma-idrossibutirrico sale sodico - Alcover soluzione orale;

TABELLA V

Zaleplon - Zaleplon-Wyeth Medica Ireland capsule.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

*Il Ministro della giustizia*
CASTELLI

**02A04096**

---

DECRETO 29 marzo 2002.

**Recepimento della direttiva n. 2001/57/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c)*, *h)* ed *i)*, e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001),

8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001) e 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002);

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2001/57/CE del 25 luglio 2001, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/57/CE con la quale sono fissati limiti massimi di residui provvisori comunitari per il fluroxipir, sostanza attiva inseritta in allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce:

*a)* i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte *A* del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte *B* del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte *C* del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte *D*, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

Art. 2.

*Limiti massimi di residui*

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.

Art. 3.

*Intervalli di sicurezza*

1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.

Art. 4.

*Disposizioni che permangono in vigore*

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001, non modificate dal presente decreto.

2. I limiti massimi di residuo relativi al fluroxipir si applicano a decorrere dal 1° marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2002

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 243*

ALLEGATO 1

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)**

| Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica | Prodotti destinati all'alimentazione | LMR in mg/kg (= ppm) | Note |
|---|---|---|---|
| **FLUROXIPIR** (diserbante) | Frutta ........................................ | 0,05 | Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir. Limiti massimi comunitari provvisori |
| | Ortaggi ...................................... | 0,05 | |
| | Legumi da granella ........................ | 0,05 | |
| | Semi oleaginosi ............................ | 0,05 | |
| | Patate ....................................... | 0,05 | |
| | Tè ............................................ | 0,1 | |
| | Luppolo .................................... | 0,1 | |
| | Frumento, segale, orzo, avena, triticale ... | 0,1 | |
| | Altri cereali ................................ | 0,05 | |

ALLEGATO 2

**LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 D IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE.**

**PARTE B**

| | Limiti massimi in mg/kg (ppm) | | |
|---|---|---|---|
| Residui di antiparassitari | di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 | di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 | di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 |
| FLUROXIPIR | 0,5(p) ex 0206 rognoni<br>0,05* (p) altri prodotti | 0,05*(p) | 0.05*(p) |

*: Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica
(p) Limiti massimi comunitari provvisori

ALLEGATO 3

**IMPIEGHI E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO [1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.**

| Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica | Colture | Intervallo in gg. | Derrate alimentari immagazzinate | Intervallo in gg. | Altri impieghi | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLUROXIPIR** (diserbante) | Frumento, orzo, segale, avena, mais ….. | 60 | | | Aree ed opere civili, industriali, sedi stradali e ferroviarie, argini di canali, terreno prima del trapianto di forestali<br>Tappeti erbosi per uso ornamentale e sportivo | Applicazione in post-emergenza delle infestanti |

**02A04158**

ORDINANZA 12 aprile 2002.

**Sospensione dell'immissione sul mercato e dell'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la decisione della Commissione n. 2002/247/CE del 27 marzo 2002 relativa alla sospensione dell'immissione sul mercato ed importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, modificato da ultimo con il decreto 10 marzo 2000, n. 183;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, così come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'art. 3;

Ritenuto di dover procedere con urgenza alla esecuzione della decisione sopracitata;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della presente norma;

Ordina:

Art. 1.

1. È sospesa l'immissione sul mercato di dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak: *i)* gomma di Konjak e *ii)* glucomannano di Konjak.

2. È sospeso l'impiego dell'additivo alimentare E 425 Konjak: *i)* gomma di Konjak e *ii)* glucomannano di Konjak nei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina.

3. È sospesa l'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 Konjak: *i)* gomma di Konjak e *ii)* glucomannano di Konjak.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 12 aprile 2002

*Il Ministro:* SIRCHIA

**02A04241**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 marzo 2002.

**Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione quale rappresentante della CISL di Asti.**

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 22 febbraio c.a. prot. n. 42 con la quale la CISL di Asti comunica la sostituzione di un proprio componente effettivo, il sig. Fonsati Egidio, all'interno della precitata commissione provinciale di conciliazione, con il sig. Molino Michelino;

Vista la nota del 21 febbraio 2002 con la quale il precitato sig. Fonsati Egidio rassegna le dimissioni da componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

Il sig. Molino Michelino è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile quale rappresentante della CISL di Asti, in sostituzione del sig. Fonsati Egidio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 11 marzo 2002

*Il dirigente provinciale:* FERSINI

**02A03856**

DECRETO 15 marzo 2002.

**Scioglimento della società cooperativa «Anzola dell'Emilia a r.l.», in Anzola dell'Emilia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 20 dicembre 1999 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Anzola dell'Emilia a r.l.», con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna);

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative del 23 maggio 2001;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Anzola dell'Emilia a r.l.», con sede in Anzola dell'Emilia, costituita con rogito notaio dott. Tubertini Giorgio, in data 8 ottobre 1916, repertorio n. 4702, registro società 2395, tribunale di Bologna, BUSC n. 2282/101464.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 15 marzo 2002

*Il direttore:* CASALE

**02A03861**

---

DECRETO 15 marzo 2002.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Dante Farina a r.l.», in Crevalcore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 13 novembre 1999 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa agricola «Dante Farina a r.l.», con sede in Crevalcore (Bologna);

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa agricola «Dante Farina a r.l.», con sede in Crevalcore, costituita con rogito notaio dott. Antonio Stame, in data 30 giugno 1954, repertorio n. 7296/1162, registro società 11446, tribunale di Bologna, BUSC n. 354/47103.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 15 marzo 2002

*Il direttore:* CASALE

**02A03860**

---

DECRETO 18 marzo 2002.

**Ricostituzione della Commissione speciale esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 24 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. Prev. e Ass. Sociale, n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 7/2432 del 7 marzo 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Accertata secondo il procedimento nella costituzione dell'attuale comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Richieste, pertanto alla associazione maggiormente rappresentativa la designazioni dei mominativi;

Viste le designazioni effettuate;

Tutto ciò esposto e valutato in fatto, quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona così composta:

sig. Gianfranco Casagrande - presidente - rappresentante della Confcommercio nel comitato provinciale I.N.P.S.;

sig. Arduino Mancinelli rappresentante della Confcommercio;

sig. Bruno Marzioni rappresentante della Confcommercio;

sig. Sauro Bartolucci rappresentante della Confcommercio;

sig. Alessandro Freddi rappresentante della Confcommercio.

Membri di diritto:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ancona;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Ancona.

La commissione dura in carica quattro anni.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Ancona, 18 marzo 2002

*Il direttore:* FORMENTINI

**02A03766**

---

DECRETO 18 marzo 2002

**Ricostituzione della Commissione speciale artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 24 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. Prev. e Ass. Sociale, n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardi alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 7/2432 del 7 marzo 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Accertata secondo il procedimento nella costituzione dell'attuale comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato in fatto, quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona così composta:

sig. Claudio Maria Latini - presidente - rappresentante degli artigiani del comitato provinciale I.N.P.S.;

sig. Fabrizio Fabretti - rappresentante della Confartigianato;

sig. Raffaele Moraca - rappresentante della Confartigianato;

sig. Stefano Sargentoni - rappresentante della CNA;

sig.ra Laura Benigni - rappresentante della CNA.

Membri di diritto:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ancona;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Ancona.

La commissione dura in carica quattro anni.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Ancona, 18 marzo 2002

*Il direttore:* FORMENTINI

**02A03764**

DECRETO 18 marzo 2002.

**Ricostituzione della Commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 24 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. Prev. e Ass. Sociale, n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 7/2432 del 7 marzo 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona;

Accertata secondo il procedimento nella costituzione dell'attuale comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato in fatto, quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona così composta:

sig. Ettore Uncini - presidente - rappresentante della federazione coltivatori diretti nel comitato provinciale I.N.P.S.;

sig.ra Serenella Gabbanelli rappresentante della federazione provinciale coltivatori diretti;

sig.ra Maria Santiloni Cavatassi rappresentante della CIA;

sig. Stefano Brocani rappresentante della COPAGRI;

sig. Stefano Serrani rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori.

Membri di diritto:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Ancona;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Ancona.

La commissione dura in carica quattro anni.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Ancona, 18 marzo 2002

*Il direttore:* FORMENTINI

**02A03765**

DECRETO 19 marzo 2002.

**Rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. di Brescia, e costituzione delle commissioni speciali.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visti gli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto altresì il decreto direttoriale n. 793 del 20 novembre 1997 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Brescia;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del predetto comitato, scaduto per compiuto quadriennio di validità ed alla nomina delle commissioni speciali di cui all'art. 46, comma 3,della citata legge n. 88/1989;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:

*a)* consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

*b)* partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

*c)* partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

*d)* ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

*e)* altra preminente attività istituzionale;

Visti i dati forniti dalla Camera di commercio di Brescia in ordine all'indice di occupazione dei singoli settori produttivi;

Esaminati i dati direttamente acquisiti dall'ufficio e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali interessate;

Considerato che, per quanto attiene la rappresentanza dei lavoratori dipendenti i dati forniti dalla C.O.N.F.S.A.L. e dalla F.A.B.I., non fanno emergere

novità di rilievo rispetto alla precedente ricostituzione del comitato, per cui si ritiene di confermare l'assegnazione alla C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. la totalità dei seggi spettanti ai lavoratori dipendenti, ad eccezione di quello riservato ai dirigenti d'azienda, per il quale si conferma l'assegnazione alla C.I.D.A.;

Ritenuto per quanto riguarda i tre rappresentanti dei datori di lavoro, che sia comunque opportuno garantire la presenza nel comitato provinciale dei tre settori produttivi, in considerazione del fatto che anche il settore primario, pur avendo una incidenza, in termini occupazionali, inferiori rispetto agli altri due settori, mantiene tuttavia allo stato un ruolo complessivo, nel tessuto produttivo della provincia, non trascurabile, sicché sarebbe illegittimo escludere completamente dal comitato le organizzazioni datoriali di tale settore;

Valutate in relazione a quanto prevede la rappresentatività delle organizzazioni datoriali nell'ambito dei singoli settori produttivi, per cui tre seggi spettanti ai datori di lavoro vengono così ripartiti uno all'Associazione industriale bresciana, uno all'Associazione commercianti e l'ultimo all'Unione provinciale agricoltori (settore primario);

Tenuto conto che per quanto concerne i lavoratori autonomi, le organizzazioni maggiormente rappresentative risultano essere: la Confederazione dei coltivatori diretti, l'Unione provinciale artigianato, aderente alla Confederazione generale dell'artigianato, per gli artigiani, l'Associazione commercianti, aderente alla Confederazione generale del commercio, per esercenti attività commerciali;

Ciò premesso e considerato, viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi:

Decreta:

È rinnovato presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il Comitato provinciale dell'istituto, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e dell'art. 44 della legge n. 88/1989, composto come segue:

a) in rappresentanza dei lavoratori

1 - sig. Belleri Aldo

2 - sig. Belletti Giovanni

3 - sig. Bonetti Luciano

4 - sig. Bordonali Luciano

5 - sig. Borgogna Carlo

6 - sig. Bornatici Antonio

7 - sig. Filippini Francesco

8 - sig. Gozzi Bernardo

9 - sig. Merigo Raffaele

10 - sig. Zubani Giorgio

11 - dott. Frugoni Bruno - Dirigenti d'Azienda

b) in rappresentanza dei datori di lavoro

1 - dott. Bui Marco - Settore Industria

2 - p.a. Bertuletti Serafino - Settore Agricoltura

3 - rag. Nulli Aurelio - Settore Commercio e Servizi

c) in rappresentanza dei lavoratori autonomi

1 - p.a. Bignotti Gualtiero - Coltivatori Diretti

2 - sig. Spada Fausto - Artigiani

3 - sig. Orsatti Antonio - Esercenti attività commerciali

d) il direttore della direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato, ai sensi dell'art. 44 della citata legge n. 88/1989;

e) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato o un suo sostituto, ai sensi del punto 5 del già citato art. 44 della legge n. 88/1989;

f) il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.

In applicazione dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Accertato, altresì il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione che consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti;

Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Sono costituite le commissioni speciali del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. della provincia di Brescia che risultano così composte:

*Commissione speciale coltivatori diretti mezzadri e coloni*

1) Sig. Migliorati Mario Pietro - rappresentanza UPA;

2) Sig. Bazzana Filippo - rappresentanza UPA;

3) Dott. Zanetti Gianfranco - rappresentanza coltivatori diretti;

4) Geom. Maserati Fausto - rappresentanza coltivatori diretti;

*Commissione speciale artigiani*

1) Sig. Orlandi Antonio - rappresentante Associazione Artigiani;

2) Sig. Ronaghi Marco - rappresentante Associazione Artigiani;

3) Sig.ra Maccarinelli Elsa - rappresentante CNA;

4) Sig. Rizzini Tobia - rappresentante CNA;

*Commissione speciale esercenti attività commerciali*

1) Sig. Biazzi Claudio - rappresentante A.S.C.O.M.;

2) Dott. Ferrari G. Franco - rappresentante A.S.C.O.M.;

3) Avv. Faini Daniela - rappresentante A.S.C.O.M.;

4) Sig. Lupi Luigi - rappresentante Confesercenti;

Sono componenti di diritto delle commissioni Speciali:

direttore della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Brescia o suo delegato;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Brescia o suo delegato.

Il comitato composto come sopra ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 19 marzo 2002

*Il direttore:* SAVINELLI

**02A03858**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 gennaio 2002.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi della moneta unica europea - valore € 0,41 ciascuno.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, in corso di pubblicazione, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2002, quattro francobolli celebrativi dell'introduzione della moneta unica europea, riuniti in due dittici, nel valore di € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia più oro, per i primi due valori descritti e policromia a cinque colori per gli altri due valori descritti; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: venti esemplari per ciascun francobollo, riuniti in venti dittici, valore «€ 16,40».

In un dittico sono raffigurati, su un drappo azzurro sul quale è ripetuto a tappeto un motivo ornamentale ispirato a decorazioni musive medievali, nel franco-

bollo a sinistra il dritto di un Ducato, moneta emessa dalla Repubblica di Venezia nel 1285; nel francobollo a destra il dritto di un Genovino e il dritto di un Fiorino, monete emesse nel 1252 rispettivamente dalla Repubblica di Genova e dal comune di Firenze.

Nell'altro dittico sono rappresentati, nel francobollo a sinistra il disegno vincitore del concorso riservato agli studenti «I giovani, l'integrazione europea e l'euro» indetto dal Comitato euro, che raffigura, sullo sfondo dell'Europa stilizzata, il simbolo della nuova moneta europea, €, parzialmente formato dalle dodici bandiere dei Paesi aderenti all'Unione economica monetaria e dalla bandiera dell'Unione europea; nel francobollo a destra, sullo sfondo dell'Italia stilizzata ripetuta a tappeto, è raffigurato il dritto della moneta di 1 lira del 1946 che si ripete più volte fino a trasformarsi idealmente nella nuova moneta di 1 euro.

Completano ciascun francobollo la leggenda «MONETA UNICA EUROPEA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

*Il segretario generale*
*del Ministero delle comunicazioni*
STELO

*Il capo della direzione VI*
*del Dipartimento del tesoro*
*del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**02A03994**

---

DECRETO 4 febbraio 2002.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di sei francobolli appartenenti alla serie ordinaria «Alti valori» nei rispettivi valori di € 1,00 - € 1,24 - € 1,55 - € 2,17 - € 2,58 - € 3,62.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 4 giugno 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Alti valori»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere francobolli appartenenti alla serie suddetta, con l'indicazione del valore espresso solo in euro;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi, nell'anno 2002, sei francobolli, appartenenti alla serie ordinaria «Alti valori» nei rispettivi valori di € 1,00 - € 1,24 - € 1,55 - € 2,17 - € 2,58 - € 3,62.

Art. 2.

I francobolli sono stampati su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 13¼ × 14¼; foglio: cinquanta esemplari, valori «€ 50,00» - «€ 62,00» - «€ 77,50» - «€ 108,50» - «€ 129,00» - «€ 181,00»; colori: quattro colori calco che variano a seconda del valore facciale (verde, rosso rubino, blu concentrato, blu oltremare per il valore di € 1,00; giallo arancio, viola malva, bruno concentrato, terra di Siena per il valore di € 1,24; rosa lilla, giallo arancio, verde smeraldo, blu azzurro per il valore di € 1,55; rosso carminio, giallo arancio, blu azzurro, verde oliva per il valore di € 2,17; terra di Siena, verde oliva, viola malva, rosso porpora per il valore di € 2,58; verde smeraldo, rosso carminio, nero assoluto, bruno concentrato per il valore di € 3,62).

Le vignette sono così composte: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati e recante sul lato inferiore in chiaro la scritta «ITALIA» sono inseriti due quadri. Nel riquadro in alto sono raffigurati a sinistra il profilo di donna turrita e a destra lo stemma della Repubblica. Nel riquadro in basso, su un fondino caratterizzato da motivi grafici geometrici, il cui colore varia a seconda del valore facciale, è riportato il rispettivo valore sovrapposto al simbolo della nuova moneta unica europea «€».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

*Il segretario generale*
*del Ministero delle comunicazioni*
STELO

*Il capo della direzione VI*
*del Dipartimento del tesoro*
*del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**02A03992**

DECRETO 7 febbraio 2002.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «L'ambiente e la natura» dedicato all'«Anno internazionale delle Montagne», valore € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2001, fra l'altro, di una serie di francobolli e interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «L'ambiente e la natura»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, dedicato all'Anno internazionale delle Montagne;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «L'ambiente e la natura» dedicato all'Anno internazionale delle Montagne, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura una veduta notturna del Monviso, montagna delle Alpi Cozie in Piemonte, di 3841 metri, dal quale nasce il Po; in basso a sinistra è riprodotto il logo dell'Anno internazionale delle Montagne 2002.

Completano il francobollo la leggenda «ANNO INTERNAZIONALE DELLE MONTAGNE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

*Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni*
STELO

*Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
CARPENTIERI

**02A03993**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

**Utilizzo fondi legge n. 488/1992 per integrare le disponibilità del patto territoriale di Vibo Valentia.** (Deliberazione n. 122/2001).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, con il quale sono state fissate le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992;

Vista la propria deliberazione 23 aprile 1997, n. 90 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/1997), con la quale si approva il patto territoriale della provincia di Vibo Valentia;

Vista la nota del presidente della regione Calabria del 3 dicembre 2001 (prot. n. 12201/RB) con la quale viene evidenziata la necessità di finanziare per un importo di 20 miliardi di lire (10,33 Meuro), nell'ambito del patto territoriale di Vibo Valentia, iniziative aggiun-

tive destinate a ripristinare i livelli produttivi e occupazionali assicurati, prima della chiusura, dalla Nostromo S.p.a.;

Vista la nota del 17 dicembre 2001 (prot. 1.167.538), con la quale il Ministro delle attività produttive propone di accogliere la richiesta della regione Calabria, destinando alla stessa l'importo di lire 20 miliardi (10,33 Meuro) a valere sulle economie realizzatesi a seguito di revoche di agevolazioni già concesse sulla legge n. 488/1992, a titolo di anticipazione della quota spettante alla regione medesima in sede di riparto delle disponibilità derivanti dalla programmazione 2002/2004;

Considerata la necessità di emettere un bando di gara per ricercare iniziative da insediare in sostituzione della cessata azienda Nostromo S.p.a. al fine di conservare il sito produttivo e di ricollocare il personale in mobilità;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato ad integrare per un importo di 20 miliardi di lire (10,33 Meuro), a valere sulle disponibilità derivanti da revoche di agevolazioni già concesse sulla legge n. 488/1992, il finanziamento a favore del patto territoriale di Vibo Valentia.

2. L'importo suindicato, da destinare ad iniziative in grado di ricollocare il personale in mobilità a seguito della chiusura della Nostromo S.p.a., è da considerarsi anticipazione sulla quota che sarà assegnata alla Regione Calabria in sede di riparto dei fondi destinati al finanziamento degli interventi *ex lege* n. 488/1992 per il periodo 2002-2004.

Roma, 21 dicembre 2001

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 25*

**02A3974**

## UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 11 marzo 2002.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di quest'Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 37 dello Statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Viste le delibere del consiglio accademico del 19 dicembre 2001 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con le quali sono state approvate le modifiche ed integrazioni agli articoli 6, comma 6, lettera *m),* 7, comma 4, lettera *v),* 11, comma 6, 26-*bis*, punto 7 e 26-*ter*, punto 2 del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota direttoriale prot. n. 01157 del 30 gennaio 2002, inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la nota ministeriale prot. n. 392 dell'11 febbraio 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare in merito all'art. 6, comma 6, lettera *m),* all'art. 7, comma 4, lettera *v),* all'art. 11, comma 6, all'art. 26-*bis*, punto 7, e all'art. 26-*ter*, punto 2, del vigente dello statuto di codesto ateneo;

Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate;

Decreta

di emanare le seguenti modifiche ed integrazioni agli articoli 6, comma 6, lettera *m),* 7, comma 4, lettera *v),* 11, comma 6, 26-*bis*, punto 7 e 26-*ter*, punto 2 del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia:

«Art. 6.

*Consiglio accademico*

*Testo vigente:* comma 6, lettera *m)*, «... due rappresentanti degli studenti, eletti dagli iscritti ai corsi di diploma...»;

*Testo modificato:* comma 6, lettera *m)*, «... due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonché dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti.».

Art. 7.

*Consiglio di amministrazione*

*Testo vigente:* comma 4, lettera *v)*: «... due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma.»;

*Testo modificato:* comma 4, lettera *v)*: «... due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonché dagli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti.».

Art. 11.

*Facoltà di lingua e cultura italiana*

*Testo vigente:* comma 6: «... due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma.»;

*Testo modificato:* comma 6: «...due rappresentanti degli studenti iscritti ai nuovi (1) corsi di laurea, nonché degli iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario preesistenti.».

(1) Con l'aggettivo nuovi si intendono, e si intenderanno nel prosieguo, tutti i corsi di laurea attivati a seguito dell'emanazione del nuovo regolamento didattico d'ateneo (decreto rettorale n. 738 del 31 ottobre 2001).

Art. 26-*bis*

*Direttore amministrativo*

*Testo vigente:* punto 7: «Il direttore amministrativo nomina un vicario tra i dirigenti o i funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993, in servizio presso l'Università.»;

*Testo modificato:* punto 7: «Il direttore amministrativo può nominare un vicario tra i dirigenti o i funzionari in servizio presso l'Università.».

Art. 26-*ter*

*Dirigenti e funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993*

*Testo vigente:* punto 2: «Ai funzionari di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 29/1993 sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente.».

*Testo modificato:*

«Art. 26-*ter*

*Dirigenti e funzionari*

Punto 2 "Ai funzionari di cui al punto 7 dell'art. 26-*bis*, possono essere attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente".».

Perugia, 11 marzo 2002

*Il rettore:* BIANCHI DE VECCHI

**02A03750**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria e istituzione di in vice consolato onorario, in Porlamar (Venezuela)**

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

*(Omissis);*

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Porlamar (Venezuela) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Porlamar (Venezuela) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Caracas, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato Nueva Esparta.

Il presente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

*Il direttore generale per il personale:* DOMINEDÒ

**02A03848**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 gennaio 2002, recante «Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione "Fon.te - Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), in Roma"».**

Nell'estratto del provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2002, alla pag. 27, seconda colonna, dove è scritto: «... via G.G. Belli, 2 ...», leggasi: «... Piazza G.G. Belli, 2».

**02A03859**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Comunicazione della fusione per incorporazione delle imprese Zürich Kautions und Kreditversicherungs Aktiengesellschaft e Agrippina Versicherungs Aktiengesellschaft nell'impresa Zürich Agrippina Versicherung Aktiengesellschaft (già Zürich Versicherungs AG), ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dell'art. 3.1.6 del protocollo d'intesa tra Autorità di vigilanza degli Stati membri della Comunità europea per l'applicazione delle terze direttive.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni tedesca ha approvato la fusione per incorporazione delle imprese, abilitate ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, Zürich Kautions und Kreditversicherungs Aktiengesellschaft e Agrippina Versicherungs Aktiengesellschaft, rispettivamente con sede sociale in Zürich - haus Am Opern Platz - Postfach 170540 D 60079 Frankfurt e Postfach 14 0180 - 50491 Köln, nell'impresa Zürich Agrippina Versicherung Aktiengesellschaft (già denominata Zürich Versicherungs AG) con sede sociale in Zürichhaus am Opernplatz, 60252 Frankfurt am Main.

La fusione per incorporazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti ivi inclusi i contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

**02A03840**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.».** (Regolamento pubblicato nel supplemento ordinario n. 269/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, punto 2), prima colonna di pag. 12, alla quarta riga, dove è scritto: «... il numero di unità che formano colonie *(CFV/g)*», deve leggersi: «... il numero di unità che formano colonie *(CFU/g)*»;

all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, prima colonna di pag. 13, dopo il punto 4), *le lettere c), d), e), f), g) ed h)* vanno sostituite rispettivamente *con i numeri 5), 6), 7), 8), 9) e 10).*

**02A04097**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651087/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |